

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 5-2031

POR FSE 2014/2020. Misura 2.9iv.8.01. Buono servizi alla prima infanzia. Disposizioni integrative alla D.G.R. n. 27-8453 del 22/02/2019, per la corresponsione del saldo, a fronte della sospensione dei servizi educativi dovuti all'emergenza Covid 19 .

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio s.m.i., e relativi regolamenti di esecuzione e delegati;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio s.m.i.;

il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 2014/2020 è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013;

con la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C (2014) 9914 del 12/12/2014;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5566 del 17/08/2018 modifica la sopra citata Decisione di esecuzione C(2014) 9914 del 12/12/2014;

con la D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 è stata ratificata la presa d'atto della predetta Decisione C(2018) 5566 del 17/08/2018 ed è stato riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020;

la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 ha disposto la presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020;

con la D.G.R. n. 27- 8453 del 22/02/2019 è stato approvato l'Atto di indirizzo per il sostegno all'accesso ai servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale, che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione della Misura 2.9iv.8.1.01- Buono per l'accesso ai servizi alla prima infanzia a titolarità comunale, a valere sul POR FSE 2014-2020.

Richiamato che la suddetta D.G.R. n. 27- 8453 del 22/02/2019 ha, in particolare, disposto:

- che la Misura 2.9iv.8.1.01 dovesse essere attuata mediante successivo provvedimento attuativo e realizzata mediante un bando a sportelli;
- l'approvazione della spesa complessiva per la realizzazione della Misura 2.9iv.8.1.01, pari a euro 5.500.000,00 ripartita negli anni 2019 e 2020.

Dato atto, che, in applicazione alla suddetta DGR n. 27 – 8453 del 22/02/2019:

- il rimborso alle famiglie beneficiarie del buono è subordinato al controllo, da parte dei Comuni stessi in collaborazione con la Regione Piemonte, dell'effettiva frequenza, da parte dei minori destinatari, dei servizi educativi per un numero minimo di giornate mensili, con le modalità e le tempistiche definite nel dettaglio nell'ambito del dispositivo attuativo e/o di ulteriori specifici atti, anche con riferimento agli ulteriori aspetti di natura gestionale;

con la Determinazione Dirigenziale n. 664 del 13/05/2019 della Direzione Coesione Sociale:

- si è approvata, a valere sul POR FSE 2014-2020, la misura 2.9iv.8.1.01 Buono servizi alla prima infanzia - D.G.R. n. 27- 8453 del 22/02/2019 – Approvazione dell'atto attuativo

dell'intervento per il sostegno all'accesso dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale
– Prenotazione della somma di Euro 5.500.000,00 su capp. vari bilancio 2019-2021
- si è stabilito che l'annualità di riferimento per l'attribuzione del buono nidi regionale ai soggetti beneficiari era l'a.s. 2019-2020 e che i mesi di effettiva presenza su cui era possibile applicare il buono nidi erano 11, dal mese di settembre 2019 al mese di luglio 2020.
- si è stabilito che il buono poteva essere attribuito solo se il minore aveva frequentato un numero minimo di 5 giornate nel mese.

Dato atto, inoltre, che, tenuto conto che la liquidazione del contributo doveva essere effettuata direttamente ai Comuni presso le cui strutture sono iscritte i minori le cui famiglie hanno fatto richiesta ed ottenuto il Buono Servizi Prima Infanzia con le seguenti modalità:

- un acconto pari al 30% del valore complessivo a preventivo successivamente al caricamento e completamento dei dati sulla procedura informatica;
- saldo del restante 70 % del valore dei Buoni al termine delle attività da presentare attraverso il sistema informativo regionale.

Dato atto, altresì, che con la Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 24/10/2019 della Direzione Coesione Sociale è stato stabilito di:

- approvare la graduatoria delle domande ammissibili finanziabili con le risorse previste dalla D.G.R. n. 27-8453 del 22/02/2019, per un totale di 2.495.340,00, contenuta nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- approvare la spesa totale di euro 2.495.340,00;
- impegnare a favore dei comuni ammessi a finanziamento sul bilancio 2019-2021, la spesa di euro 2.495.340,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, per le quote di risorse riferite al FSE, al Fondo statale di rotazione e al Cofinanziamento regionale.

Dato atto che, in esito alle risultanze istruttorie sono stati liquidati gli acconti pari al 30% del contributo ai comuni in qualità di soggetti attuatori della Misura, ammessi al finanziamento di cui alla suddetta determinazione.

Premesso, inoltre, che:

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con DPCM del 29 luglio 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020;

l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus ha comportato, in forza dei predetti provvedimenti del Governo, la necessaria sospensione dei servizi educativi per l'infanzia 0-3 dal 23 febbraio 2020;

la Commissione Europea, considerata l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19 e la conseguente necessità di contenere gli effetti della pandemia, anche riorientando in tal senso l'intervento dei Fondi Strutturali, nell'ambito delle cosiddette "Domande e Risposte" pubblicate su di una piattaforma web dedicata e degli esempi di azione sostenibili dal FSE forniti agli Stati Membri, nel segnalare che, nella situazione contingente, la priorità di investimento 9.iv è deputata a limitare gli effetti della crisi per prevenire l'implosione del sistema sanitario, si è espressa a favore dell'ammissibilità al Fondo di costi sostenuti anche in assenza di fruizione dei relativi servizi da parte dei cittadini;

il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e della Circolare ANPAL del 31 agosto 2020 ha introdotto elementi di flessibilità alle disposizioni riguardanti la ammissibilità della spesa per tenere debitamente conto della finalità, sovraordinata, di prevenire l'implosione dei sistemi sanitari nella fase più acuta della pandemia.

Dato atto che:

in tale periodo di sospensione del servizio di asilo nido, i Comuni hanno comunque i costi senza introitare le quote di iscrizione, in quanto, non potendo i bambini destinatari del buono nidi usufruire dell'attività, le loro famiglie non hanno pagato la quota mensile;

risulta fattibile riconoscere alle amministrazioni comunali l'attribuzione del buono nidi regionale, riferito ai mesi di sospensione per COVID-19, facendolo loro computare nella rendicontazione finale, nell'ambito della la Misura 2.9.iv del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, la quale, in linea con il tenore letterale della corrispondente priorità di investimento del Fondo come definita dall'art. 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv del Reg. (UE) 1304/2013, ha la finalità di sostenere il miglioramento, la sostenibilità e l'accessibilità dei servizi di interesse generale.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto che a causa dei provvedimenti emessi dal Governo emanati per contrastare l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19 i servizi educativi comunali del territorio piemontese hanno sospeso le attività di prestazione di cura e di custodia nei confronti dei bambini 0-3 anni destinatari del buono nido regionale.

Ritenuto opportuno stabilire, a parziale integrazione della D.G.R. n. 27-8453 del 22/02/2019, che:

- le amministrazioni comunali partecipanti alla Misura 2.9.iv possano rendicontare anche i costi sostenuti nei mesi dell'anno scolastico 2019-2020 in cui il servizio non era attivo a causa della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 (vale a dire per i mesi di marzo, aprile, maggio e per i mesi di giugno e luglio qualora il servizio non abbia svolto attività estiva ai sensi del DPCM 11 giugno 2020 allegato 8);

- per tali mesi non è più previsto dell'obbligo di frequenza di 5 gg/mese per l'assegnazione del buono originariamente previsto;

- ciascuna operazione rimane intestata, dal punto di vista amministrativo, ad ogni singolo comune in qualità di soggetto attuatore, i destinatari restano quelli individuati dal bando e cioè i bambini (con le rispettive famiglie);

- l'attività estiva effettuata nei mesi di giugno e luglio 2020 nel rispetto delle previsioni del DPCM 11 giugno 2020 - Allegato 8 può essere ricondotta all'attività ordinaria dei nidi e pertanto può essere oggetto di rendicontazione secondo i principi previsti nella DGR n. 27-8453 del 22/02/2019 e nella Determinazione Dirigenziale n. 664 del 13/05/20219;

- la richiesta del saldo contributivo da parte dei comuni assegnatari della Misura, previo utilizzo della procedura informatica dedicata, dovrà essere trasmessa via PEC al Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività finanziate dal FSE entro il 30/10/2020 al seguente indirizzo: controllifse@cert.regione.piemonte.it;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura nella dotazione finanziaria di cui alla DGR 27-8453 del 22/02/2019.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto il D.Lgs. n. 118/2011 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" (Bollettino Ufficiale n. 4 Supplemento ordinario n. 14 del 2 aprile 2020);

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e

del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 s.m.i.”.

vista la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione indirizzi”;

vista la D.G.R. n. 12-5731 del 09/10/2017 “Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019: Integrazione dell'iscrizione della quota comunitaria e della quota statale relative all'annualità 2018”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di stabilire, a parziale integrazione della D.G.R. n. 27-8453 del 22/02/2019, che:

- le amministrazioni comunali partecipanti alla Misura 2.9.iv,8.01 possano rendicontare anche i costi sostenuti nei mesi dell'anno scolastico 2019-2020 in cui il servizio non era attivo a causa della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 (vale a dire per i mesi di marzo, aprile, maggio e per i mesi di giugno e luglio qualora il servizio non abbia svolto attività estiva ai sensi del DPCM 11 giugno 2020 allegato 8);

- per tali mesi non è più previsto l'obbligo di frequenza di 5 gg/mese per l'assegnazione del buono originariamente previsto;

- ciascuna operazione rimane intestata, dal punto di vista amministrativo, ad ogni singolo comune in qualità di soggetto attuatore, i destinatari restano quelli individuati dal bando e cioè i bambini (con le rispettive famiglie);

- l'attività estiva effettuata nei mesi di giugno e luglio 2020 nel rispetto delle previsioni del DPCM 11 giugno 2020 - Allegato 8 può essere ricondotta all'attività ordinaria dei nidi e pertanto può essere oggetto di rendicontazione secondo i principi previsti nella DGR n. 27-8453 del 22/02/2019 e nella Determinazione Dirigenziale n. 664 del 13/05/20219;

- la richiesta del saldo contributivo da parte dei comuni assegnatari della Misura, previo utilizzo della procedura informatica dedicata, dovrà essere trasmessa via PEC al Settore Raccordo amministrativo e controllo delle attività finanziate dal FSE entro il 30/10/2020 al seguente indirizzo: controllifse@cert.regione.piemonte.it;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura nella dotazione finanziaria di cui alla DGR 27-8453 del 22/02/2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)